

Edizione di giovedì 10 novembre 2016

ISTITUTI DEFLATTIVI

[La rottamazione delle cartelle di pagamento](#)

di **Leonardo Pietrobon**

PATRIMONIO E TRUST

[La sentenza 21614 definisce la fiscalità del trust? – parte I](#)

di **Sergio Pellegrino**

ADEMPIMENTI

[L'opzione per l'invio "generalizzato" delle fatture elettroniche](#)

di **Luca Caramaschi**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il secondo acconto IRPEF 2016](#)

di **Luca Mambrin**

IVA

[Cessioni di beni nei "duty free shop" escluse dal plafond](#)

di **Marco Peirola**

BUSINESS ENGLISH

[Challenge: come tradurre 'sfida' e 'sfidare' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

ISTITUTI DEFLATTIVI

La rottamazione delle cartelle di pagamento

di **Leonardo Pietrobon**

Con la **gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016** ha trovato ufficialità il **D.L. 193/2016** che, tra le diverse misure di carattere fiscale, contiene anche la nuova ***“rottamazione delle cartelle di pagamento”***.

Sotto il profilo normativo tale previsione trova collocazione all'[articolo 6 del decreto](#), secondo cui *“Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, **affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015**, i debitori possono estinguere il debito **senza corrispondere le sanzioni** incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'[articolo 30, comma 1](#), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'[articolo 27, comma 1](#), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (...)”*.

Dall'analisi della disposizione normativa di cui sopra emerge che la “rottamazione” si riferisce a tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, **affidati agli agenti** per la riscossione nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015**.

Dal punto di vista pratico, al fine di stabilire la possibilità di accesso o meno, **non rileva la data di notifica** al contribuente-debitore, bensì si deve tener conto della **data in cui i carichi tributari sono stati affidati** all'Agente per la riscossione. Di conseguenza, non è utile conoscere la data di notifica, elemento ricavabile anche da un semplice estratto ruoli, ma è necessario **individuare nell'estratto ruoli o nella stessa cartella di pagamento la data in cui il “creditore”** (Agenzia delle entrate, Istituti previdenziali, ecc.) **ha affidato** la riscossione ad Equitalia.

Le situazioni che si possono quindi prospettare sono:

- **possibilità** di definizione nel caso in cui il ruolo sia stato **affidato entro il 31.12.2015**;
- **impossibilità** di definizione nel caso in cui il ruolo sia stato **affidato in data successiva al 31.12.2015**, come potrebbero essere le cartelle di pagamento notificate ai contribuenti nel corso degli ultimi mesi.

Anche sotto il profilo oggettivo, la riportata norma **non pone particolari limiti**, infatti, possono essere oggetto di definizione tutti i ruoli riguardanti **imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada**, purché **affidati** all'Agente della riscossione nel periodo intercorrente **tra il 1° gennaio 2000 e il 31.12.2015**.

Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale, sembra si possa affermare che il debito si estingue con il pagamento:

1. delle **somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale**, quali imposte, tributi e contributi;
2. degli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**, ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
3. delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio della riscossione**, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
4. delle somme a **rimborso per le procedure esecutive**;
5. e delle spese di **notifica della cartella di pagamento**.

L'estinzione del debito è ammessa quindi con il beneficio della **cancellazione delle sanzioni**, comprese quelle di natura contributiva, nonché degli **interessi di mora** e delle **somme aggiuntive** dovute sui contributi previdenziali. Sotto tale aspetto, sembra potersi affermare, da un'applicazione letterale della norma, che la definizione avviene con la **cancellazione di tutte le sanzioni** collegate alle imposte iscritte a ruolo, senza alcuna esclusione o applicazione parziale, aspetto meritevole in ogni caso di chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Dal punto di vista procedurale, la definizione si perfeziona con il **pagamento dei tutte le somme** di cui sopra; pagamento che può essere **eseguito in un'unica soluzione** o in **modo rateale** con un massimo di **quattro rate**, di cui: **le prime due pari a 1/3** ciascuna delle somme dovute e **la terza e la quarta pari a 1/6**. Il saldo della terza rata dovrà avvenire **entro il 15 dicembre 2017**, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il **15 marzo 2018**.

In ogni caso, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare **un'apposita istanza a Equitalia** entro il **23 gennaio 2017** (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere **segnalata l'eventuale pendenza di contenziosi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare al ricorso.

La **modulistica** in tal senso è già stata resa disponibile sul sito di Equitalia, nella sezione "Modulistica" dove è possibile utilizzare il **modulo DA1**.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

1. **presso gli sportelli dell'Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1**;
2. alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, **inviando il modulo DA1**, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia comunicherà al contribuente **entro il 24 aprile 2017** (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) l'ammontare complessivo delle somme dovute

e gli invierà i bollettini di pagamento.

Per approfondire questioni attinenti al tema “istituti deflattivi” vi raccomandiamo il seguente corso:



PATRIMONIO E TRUST

La sentenza 21614 definisce la fiscalità del trust? – parte I

di Sergio Pellegrino

Con la [sentenza 21614](#), depositata in cancelleria lo **scorso 24 ottobre**, la Cassazione ha affrontato la questione, annosa, della **fiscalità indiretta del trust**.

La pronuncia acquisisce particolare **rilevanza** in quanto si confidava, **dopo le ordinanze emanate nel 2015 dalla sesta sezione presieduta dal giudice Cicala**, che tanto scalpore avevano destato, in un **revirement della Corte**.

Il caso esaminato riguarda un **trust autodichiarato**, nel quale quindi il disponente aveva assunto la qualifica di *trustee*.

Il notaio aveva assoggettato a **tassazione in misura fissa l'atto di dotazione** con il quale era stata realizzata la disposizione in *trust* dei *beni immobili* da parte del disponente.

L'Agenzia, ritenendo che fossero invece dovute le **imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale**, aveva emesso un **avviso di liquidazione** per recuperare nei confronti del notaio rogante le imposte non versate.

Sia in primo che in secondo grado, le commissioni tributarie adite avevano “sposato” la tesi della difesa, ritenendo che l'atto dovesse scontare la **tassazione in misura fissa** poiché “*nel caso di specie nessun trasferimento di beni che dovesse essere soggetto alle imposte ipotecarie e catastali era stato ancora posto in essere, anche in considerazione della natura di trust autodichiarato del trust nel quale il disponente e il trustee coincidevano con la medesima persona*”.

L'Agenzia delle entrate ha **appellato** la sentenza, ribadendo la **debenza delle imposte in misura proporzionale**.

Nell'analizzare la questione, i giudici della Suprema Corte ritengono sbagliata la **lettura fatta dall'Ufficio**, sebbene in linea con le indicazioni fornite dall'Agenzia nelle [circolari 48/E/2007](#) e [3/E/2008](#).

Secondo la visione formulata nei documenti di prassi in questione, infatti, la **segregazione** realizzata con la disposizione dei beni nel *trust*, a prescindere dal fatto che questo sia autodichiarato o meno, realizza un **trasferimento dei beni da assoggettare a imposizione** a livello di **imposta di successione e donazione** e, in presenza di **immobili**, di **ipocatastali**.

La Cassazione ritiene **“incoerente”** la posizione dell’Agenzia: **se è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, la disposizione dei beni nel trust non può configurare un trasferimento imponibile.**

Il *trust autodichiarato* deve essere invece considerato alla stregua di una **donazione indiretta: il trustee non è infatti proprietario dei beni**, ma si limita ad “amministrarli”; i beni verranno per forza di cose **trasferiti ai beneficiari** in esecuzione del programma negoziale stabilito e **l’imposizione proporzionale si realizzerà in quel momento.**

L’atto di dotazione non può che essere assoggettato alle **imposte in misura fissa**, atteso il fatto che *“manca il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”*.

La sentenza prosegue esaminando la **visione “elaborata” dalle ordinanze del 2015 della sesta sezione della Corte di cassazione**, che abbiamo richiamato in precedenza.

L’indicazione che si ricava da queste pronunce è che debba essere tassato l’atto di dotazione, ma con l’applicazione non dell’imposta di successione e donazione, quanto piuttosto dell’**imposta sulla costituzione di vincoli di indisponibilità.**

Secondo questo orientamento, infatti, il [comma 47 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006](#) non si sarebbe limitato a reintrodurre nell’ordinamento l’imposta di successione e donazione, **ma avrebbe “concepito” una nuova imposta, appunto l’imposta sui vincoli di destinazione.**

La **sentenza 21614 “rifiuta” questa chiave di lettura** dell’intervento del legislatore del 2006: questo si è concretizzato soltanto nella **reintroduzione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni**; ad essa, per ulteriore espressa disposizione, sono soggetti anche i **vincoli di destinazione**, necessitando però come **presupposto impositivo il reale trasferimento di beni o diritti** richiesto dall’[articolo 1 del D.Lgs. 346/1990](#) e quindi il reale arricchimento dei beneficiari.

Il **principio di diritto** affermato dalla sentenza è il seguente: *“L’istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”*.

Con la **sentenza 21614**, quindi, i giudici hanno ritenuto di **avallare la tesi da sempre sostenuta da parte di dottrina e notariato**, che è quella da considerare più convincente dal punto di vista “tecnico”.

La questione non può essere però considerata “chiusa” definitivamente: dobbiamo infatti tenere conto delle indicazioni che indirettamente il legislatore ha formulato in relazione alla **fiscalità indiretta del trust** nella *legge sul dopo di noi*.

Analizzeremo questo aspetto nel contributo che verrà pubblicato nella edizione di *Euroconference News* di domani.



ADEMPIMENTI

L'opzione per l'invio "generalizzato" delle fatture elettroniche

di **Luca Caramaschi**

Con due provvedimenti pubblicati in data 28 ottobre il direttore dell'Agenzia delle entrate prosegue nel percorso di attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 127/2015, relative alla trasmissione **telematica** delle operazioni Iva e di **controllo** delle cessioni di beni effettuate mediante distributori automatici. Si tratta di disposizioni emanate in attuazione di una parte della **delega** di riforma del sistema fiscale varata nel 2014 (in particolare l'[articolo 9 comma 1 lettere d\) e g\) della L. 23/2014](#)) sul cui filone si sono inserite di recente le previsioni contenute nell'[articolo 4](#) del D.L. 193 del 22 ottobre scorso (attualmente in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche) relative alla **comunicazione** telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, adempimenti che dal 2017 andranno a sostituirsi al cosiddetto "**Spesometro**".

A tal proposito è importante evidenziare come i soggetti che **opteranno** per il regime facoltativo di cui al citato D.Lgs. 127/2015 e oggetto di uno dei recenti provvedimenti direttoriali, saranno **esonerati** dal nuovo obbligo telematico trimestrale laddove tutte le fatture **elettroniche** emesse e ricevute siano state veicolate con il Sistema di Interscambio (SDI).

I recenti provvedimenti, inoltre, sono il prosieguo di una serie di precedenti normativi già pubblicati nel corso del 2016. È infatti del 4 agosto scorso la pubblicazione del D.M. Economia e Finanze con il quale viene attribuita concreta attuazione – con effetto a partire dal prossimo **1° gennaio 2017** – alle norme contenute nel citato D.Lgs. 127/2015, con particolare riferimento alle nuove modalità semplificate di controlli a distanza da parte dell'Amministrazione finanziaria e alle caratteristiche del regime premiale che viene riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la **tracciabilità** dei pagamenti ricevuti, a fronte dell'opzione consistente nella **trasmissione** telematica dei dati contenuti nelle fatture.

È invece con il **provvedimento direttoriale datato 30 giugno 2016** che, sempre in applicazione del D.Lgs. 127/2015 di recepimento della legge delega, vengono definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione **telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici. È in questo scenario normativo in continua evoluzione che lo scorso 28 ottobre hanno trovato pubblicazione due ulteriori provvedimenti direttoriali che vanno ad aggiungersi ai precedenti per giungere al completamento di una disciplina che vedrà la luce dal prossimo 1° gennaio 2017.

Vediamo quindi in sintesi cosa prevedono i due documenti.

I provvedimenti sinora emanati in attuazione della delega ([articolo 9, comma 1, lett. d\) e g\), L. 23/2014](#))

- | | |
|---|---|
| D.Lgs. 127/2015 | Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell' articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della L. 23/2014 |
| Provvedimento direttoriale n. 102807 del 30/06/2016 | Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici , ai sensi dell' articolo 2, commi 2 e 4, del D.Lgs. 127/2015 |
| D.M. Economia e Finanze del 04/08/2016 | Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 , in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva |
| Provvedimento direttoriale n. 182017 del 28/10/2016 | Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015 , nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione |
| Provvedimento direttoriale n. 182070 del 28/10/2016 | Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute , per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell' articolo 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 127/2015 |

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il primo dei provvedimenti emanati di recente (il [n. 182017](#)) vengono stabilite le modalità di **memorizzazione** e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le operazioni che dovranno essere certificate mediante appositi **"Registratori telematici"** da parte di quei soggetti (commercianti al minuto) che ad oggi certificano le proprie operazioni mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale. Si tratta, quindi di uno dei provvedimenti direttoriale emanati in attuazione delle previsione contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015.

L'accesso a tale "disciplina" è regolato da una vera e propria **opzione** che, secondo quanto evidenziato nel provvedimento, presenta le seguenti **caratteristiche**:

- è esclusivamente telematica;
- va effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2016 (anno solare che precedente quello di entrata in vigore del nuovo regime di memorizzazione e **trasmissione telematica** dei corrispettivi);
- dura 5 anni e, in assenza di revoca (da esercitarsi anch'essa con modalità esclusivamente telematiche entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di compimento del quinquennio) si estende per un altro **quinquennio**.

Per poter rendere effettiva l'**opzione** sarà come detto necessario dotarsi di “Registratori telematici” ovvero strumenti tecnologici costituiti da componenti **hardware** e **software** atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di *input* e per i quali si dovrà attendere uno specifico provvedimento di approvazione subordinato alla valutazione di **conformità** degli organi competenti previsti dall'[articolo 5 del D.M. 23 marzo 1983](#).

Per agevolare, anche sotto il profilo economico gli operatori, è previsto che anche i **registratori di cassa attualmente in uso** o in ancora in dotazione ai rivenditori di tali apparecchi, potranno essere “**adattati**” per espletare le nuove funzioni.

Per converso, il “Registratori telematici” di nuova generazione potranno essere utilizzati per certificare le operazioni anche da parte di chi non avrà interesse ad optare per il nuovo regime in commento.

Infine, le **agevolazioni**. In breve, chi opterà per la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi, verrà, secondo quanto previsto dal [comma 1 articolo 2 del D.Lgs. 127/2015](#), esonerato dagli obblighi di registrazione di cui all'[articolo 24, primo comma, del D.P.R. 633/1972](#). Resta in ogni caso l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, come richiesto dalle disposizioni contenute dall'[articolo 22 del decreto Iva](#).

-

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Il secondo dei provvedimenti recentemente approvati (il [n. 182070](#)) riguarda, invece, l'opzione che potrà essere esercitata dai soggetti passivi interessati ad applicare il regime che prevede la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle **fatture emesse e ricevute**. Si tratta dell'applicazione delle previsioni contenute nell'[articolo 1 del D.Lgs. 127/2015](#). Sia per decorrenza che per modalità di esercizio dell'opzione valgono sostanzialmente le regole esplicitate con riferimento al precedente provvedimento direttoriale, anche se in relazione al presente regime che riguarda le operazioni certificate mediante fattura l'Agenzia delle entrate ha già messo a disposizione, fin dallo scorso 1° luglio, un **servizio gratuito** per la **generazione**, la **trasmissione** e la **conservazione** delle fatture elettroniche.

Il regime in commento prevede, secondo quanto stabilito dai paragrafi 1 e 4 del provvedimento n. 182070:

- con riferimento ai **contenuti**, la **trasmissione**, in forma distinta, delle informazioni di tutte le **fatture** emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'[articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#), ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazione;

- con riferimento alle **tempistiche**, la trasmissione con cadenza **trimestrale** entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (viene al tal proposito precisato che la comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Il secondo acconto IRPEF 2016

di **Luca Mambrin**

Il prossimo **30 novembre** scade il termine per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti IRPEF**, che può essere determinata con due diversi metodi:

- il **metodo storico**;
- il **metodo previsionale**.

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell'acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2015 risultano a debito per un **importo superiore a € 51,65**.

In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:

- se il rigo RN34 "**Differenza**" del modello Unico PF 2016 ? € 52 è dovuto l'acconto;
- se il rigo RN34 "**Differenza**" del modello Unico PF 2016 ? € 51 non è dovuto l'acconto.

La **misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (rigo RN34)** e deve essere versato:

- in **un'unica soluzione** entro il 30 novembre 2016 se **l'importo dovuto è inferiore a € 257,52**;
- **in due rate** se l'importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a € 257,52, di cui:
- la prima, nella misura del 40%, deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2016 (o 6 luglio nel caso si sia beneficiato della proroga) ovvero entro il 16 luglio 2016 (o 22 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, **nella misura del 60%**, entro il prossimo 30 novembre 2016.

In alcuni casi particolari l'acconto determinato con il metodo storico deve essere **ricalcolato**.

In particolare:

- in presenza di **redditi dei terreni**, l'acconto IRPEF per l'anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dell'ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP applicata per l'anno 2015. In tal caso quindi il ricalcolo sarà a vantaggio del contribuente mentre per i terreni appartenenti agli altri soggetti si dovrà tener conto del reddito dei terreni così come determinato per il saldo 2015;
- in presenza di **redditi di fabbricati**, l'acconto IRPEF per l'anno 2016 deve essere calcolato **senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'agevolazione per**

sospensione della procedura esecutiva di sfratto ([articolo 8, comma 10-bis, D.L. 192/2014](#)), per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righe dei fabbricati del modello Unico PF;

- in presenza di redditi derivanti dall'**attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l'acconto IRPEF per l'anno 2016 deve essere calcolato **tenendo conto anche di tali redditi** ([articolo 59-ter, comma 5, D.L. 1/2012](#));
- in presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'[articolo 34, comma 2, L. 183/2011](#) che prevede che gli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** che usufruiscono della **deduzione forfetaria** *"nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria"* (indicata nel modello Unico PF 2016 tra le "Altre variazioni in diminuzione" – codice "28");
- per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal **15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è **maggiorato del 40%**. L'**acconto 2016** va calcolato senza tener conto delle disposizioni dei [commi 91 e 92](#) della L. 208/2015.

Al verificarsi di una delle situazioni sopra descritte, al fine del corretto calcolo dell'acconto, è necessario quindi procedere alla **rideterminazione del reddito complessivo** e dell'importo corrispondente del rigo RN34.

Alternativamente al metodo storico, il contribuente può anche utilizzare il **metodo previsionale** per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2016 o di minori redditi percepiti nel 2016) di dover versare una minore imposta, può essere conveniente **determinare gli acconti da versare sulla base di tale minor imposta da versare**.

Se poi però il versamento con il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2016, si applica la **sanzione per insufficiente versamento** pari al 30% di quanto non versato, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto IRPEF, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente **codice tributo**: **"4034 – IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione"**.

Si ricorda infine che **non** sono dovuti **acconti** con riferimento all'**addizionale regionale IRPEF** e, per quanto riguarda quella **comunale**, l'**acconto unico** andava versato entro il termine del saldo IRPEF.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

**LA GESTIONE DEI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI:
TRASFERTE, RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFITS**



IVA

Cessioni di beni nei “duty free shop” escluse dal plafond

di **Marco Peirola**

Le cessioni di beni effettuate nei *duty free shop* nei confronti di viaggiatori diretti verso Paesi extra-UE **non rilevano** ai fini né della formazione del *plafond*, né dell'acquisizione dello *status* di esportatore abituale, in quanto **non rientrano nelle cessioni all'esportazione** di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'[articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972](#).

È quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella risposta all'[interrogazione parlamentare n. 5-09750 del 13 ottobre 2016](#), confermando l'orientamento già espresso in passato sulla materia dalla stessa Amministrazione in aderenza alla posizione più recente della Corte di Cassazione.

Il dubbio sulla qualifica dell'operazione nasce, a ben vedere, da un **equivoco di partenza**.

Gli interroganti hanno sollecitato l'intervento dell'Autorità fiscale per avere chiarimenti sulla possibilità di considerare le cessioni di beni **previamente collocati dall'operatore commerciale in territorio extra-doganale** come non imponibili ed, in quanto tali, idonee ad alimentare il *plafond* disponibile per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Il malinteso è evidente se si considera, in primo luogo, che i *duty free shop* **non sono territorio extra-doganale** e, in secondo luogo, che le cessioni effettuate al loro interno nei confronti dei viaggiatori diretti verso Paesi non appartenenti alla UE **hanno per oggetto merce “allo stato estero”**.

Se questa è la situazione viene automaticamente meno la possibilità di qualificare le cessioni in esame come non imponibili ai fini IVA.

Non si possono, infatti, equiparare tali operazioni a quelle compiute in dipendenza dell'invio di beni al di fuori dell'Unione europea in occasione di **fiere, mostre e mercati**, che la giurisprudenza di legittimità ([Cass. n. 5168/2016](#)), ma non l'Amministrazione (nota n. 839/D/2000), ha recentemente considerato cessioni all'esportazione non imponibili benché l'**effetto traslativo** della proprietà si manifesti quando i beni sono già collocati in territorio estero, in difetto del presupposto previsto dall'[articolo 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#).

L'assimilazione – che traspare dal testo della risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – non è legittima per le ragioni anzidette. In buona sostanza, perché, da un lato, la cessione all'interno dei *duty free shop* è da intendersi parificata a quella effettuata in qualunque altro punto del territorio doganale della UE e, dall'altro, le operazioni poste in

essere nei particolari negozi situati presso i porti e gli aeroporti hanno per oggetto merci “allo stato estero”, **prive quindi della condizione giuridica di merci nazionali o nazionalizzate** richiesta dalla normativa IVA per poter considerare soddisfatto il requisito territoriale dell'operazione necessario (anche) ai fini della non imponibilità.

A fondamento di questa indicazione, nella risposta si ribadisce che i *duty free shop* non possono essere considerati territorio extra-doganale, essendo tale qualificazione attribuibile solo ai **territori espressamente individuati come tali dal Codice doganale dell'UE** ([articolo 4 del Reg. UE n. 952/2013](#)). Già con la [circolare 179/2000](#), l'Agenzia delle Dogane aveva precisato che i negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato, posti nell'area extra-Schengen, sono gestiti ai sensi dell'[articolo 128 del D.P.R. n. 43/1973](#) (Testo unico delle leggi doganali) poiché normalmente destinati agli acquisti da parte dei viaggiatori diretti verso Paesi terzi. Con lo stesso documento di prassi è stato chiarito, in particolare, che negli speciali negozi in questione è possibile introdurre sia merce unionale che non unionale, conferendo, in ogni caso, alla merce introdotta nei *duty free shop* lo **status di beni “allo stato estero”**.

Assodato che le cessioni in esame non sono qualificabili come esportazioni ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), esse **non rilevano neppure ai fini dell'acquisizione della qualifica di esportatore abituale e della formazione del *plafond***.

Risulta, pertanto, confermata la posizione espressa dalla Suprema Corte con le **sentenze 21986 e 21988/2013**, che nega la legittimità del *plafond* in capo alla società che si occupa della gestione di negozi *duty free* all'interno di un aeroporto, in quanto le vendite effettuate nei confronti di viaggiatori con destinazione extra-UE non possono classificarsi come esportazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (in senso contrario, [Cass. n. 22312/2010](#)).

Dato che il trasporto è **curato esclusivamente dal viaggiatore in transito**, manca infatti il requisito essenziale affinché si realizzi una cessione all'esportazione in base alla lett. a) del citato articolo 8, ossia che il trasporto/spedizione dei beni fuori del territorio della UE sia effettuato **a cura o a nome del cedente**. Inoltre, le cessioni in esame non rientrano neppure nell'ipotesi della successiva lett. b), considerando che tale disposizione esclude il regime della non imponibilità per le cessioni di beni da trasportare in territorio extra-UE nei bagagli personali del cessionario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



BUSINESS ENGLISH

Challenge: come tradurre 'sfida' e 'sfidare' in inglese

di **Stefano Maffei**

La parola di cui mi occupo oggi è **sfida**, termine che in inglese si traduce generalmente con *challenge*. Il vocabolario suggerisce, tra varie definizioni, che *challenge* significa prima di tutto *a new or difficult task that tests someone's ability or skills* (un compito nuovo o difficile che **mette alla prova** le abilità e le competenze di qualcuno).

Ecco alcuni utili esempi.

Se avete deciso di cambiare lavoro di recente potreste dire che *this new job will be an exciting challenge for me*. In tempo di crisi, le **aziende italiane** affrontano una serie di sfide difficili: *Italian companies are facing a variety of challenges as they strive to find growth and stay competitive* (nel tentativo di **crescere e rimanere concorrenziali**). Settimana scorsa a Londra tutti parlavano di una certa Gina Miller, *the businesswoman who is leading the legal challenge against Brexit* (la **donna d'affari** che è a capo della sfida/battaglia legale contro la *Brexit*).

Ricordate che **essere all'altezza di una sfida** si traduce con *to meet a challenge* (avevamo già incontrato il verbo *to meet* in un'altra espressione particolare: *to meet a deadline*, lo ricordate?). Nell'ambito dell'educazione, per esempio, ci si lamenta spesso che le scuole non siano all'altezza delle nuove tecnologie: *schools must meet the challenge of new technology*.

L'aggettivo *challenging* viene spesso utilizzato per descrivere **compiti e attività difficili e complesse** (potreste spesso imbattervi in frasi come *challenging job*, *challenging career* oppure *challenging task*).

È un po' più complicato spiegare la traduzione del verbo *to challenge* che, oltre a **sfidare**, significa anche **mettere in discussione, contestare**. Ad esempio, *the story was completely untrue and was successfully challenged in court* (il racconto era completamente falso ed è stato **contestato con successo** di fronte al giudice). Allo stesso modo è giusto dire che *this discovery challenges traditional beliefs* (questa **scoperta** mette in crisi le **convinzioni/pregiudizi tradizionali**).

Infine, vi invito a prendere nota dell'espressione *to challenge somebody to do something* che significa **sfidare qualcuno a fare qualcosa**. In politica, per esempio, è corretto scrivere *the opposition leader challenged the Prime minister to call an early election* (ha sfidato il Capo del Governo a indire **elezioni anticipate**).

*Siete ancora in tempo per iscrivervi al **viaggio-studio a Philadelphia e New York City per osservare i***

processi con giuria e incontrare avvocati, giudici e agenti dell'FBI (dal 23 aprile al 3 maggio 2017). Per maggiori informazioni visitate il sito www.effit.it



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

The banner features a blue and white geometric pattern of triangles and circles. On the right side, there are two blue right-pointing triangles.